



Regione Puglia

Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **13** del 28/02/2017

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive e provvisori di uscita 2016 afferenti il Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti



OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive ed a provvisori di uscita 2016 afferenti il Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.



4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del Dlgs n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si rappresenta, in particolare, che alcune delle posizioni debitorie che devono essere riconosciute con la presente legge sono relative a provvisori di uscita, ovvero a somme che la Tesoreria Regionale ha provveduto ad erogare ai creditori a seguito di Ordinanze di assegnazione disposte da giudice dell'Esecuzione Mobiliare, nell'esercizio finanziario 2016, e che devono oggi pertanto essere regolarizzate in favore del Tesoriere, entro 30 giorni dalla data di emissione dello stesso provvisorio. Si rappresenta pertanto l'urgenza nella approvazione dello stesso SDL.

Si riportano le relazioni analitiche delle posizioni debitorie del competente Servizio, che qui si approvano.

DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE DEBITORIA N. 1

TOTALE € 2.973,16

Generalità del creditore: avv. Fulvio Mastroviti – Tesoreria Regionale – Banco di Napoli S.p.A.;



Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – n. 111 depositata in data 18 marzo 2015 per spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 2.952,16 per spese legali (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.) in favore dell'avv. Fulvio Mastroviti; € 21,00 per rimborso spese terzo pignorato Banco di Napoli S.p.A.;

Relazione sulla formazione del debito: Il debito è scaturito dalla richiesta di risarcimento del danno derivante dalla occupazione acquisitiva di un fondo di proprietà della sig. Maria Carmela Lupo, sito in agro di Mottola (TA), da parte dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Taranto.

In particolare, l'attrice ha chiesto a titolo di risarcimento una somma pari al valore venale del fondo di cui aveva perso la disponibilità e che era stato successivamente trasformato in maniera irreversibile con la costruzione di un ospedale, ben oltre la data di scadenza della occupazione illegittima.

La domanda è stata rigettata in primo grado, e la sig.ra Lupo ha impugnato la pronuncia dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto.

Con sentenza n. 111 del 18 marzo 2015, la Corte d'Appello adita ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo la domanda di risarcimento dell'attrice e condannando la Regione Puglia al pagamento delle somme pari al valore venale del fondo, rivalutato di anno in anno dalla data dell'occupazione e fino a sentenza, ed al pagamento degli interessi al tasso del 2%. Ha inoltre condannato la Regione Puglia a rifondere le spese legali di entrambi i gradi di giudizio.


La sig.ra Lupo ha poi notificato atto di precetto, al fine di ottenere la liquidazione di quanto spettante.

Con atto dirigenziale n. 168/DIR/2016/00039 del 8 giugno 2016, la Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale ha liquidato quanto richiesto dall'attrice, successivamente al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio come per legge, ma la procedura esecutiva è rimasta aperta quanto al riconoscimento delle spese e competenze del giudizio in favore dell'avv. Fulvio Mastroviti.

Con Ordinanza n. rep. 1219/16 del 4 luglio 2016, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bari ha assegnato all'avv. Fulvio Mastroviti somme per complessivi € 2.952,16 a titolo di spese e competenze del giudizio, ed € 21,00 in favore del terzo pignorato, Banco di Napoli S.p.A. in qualità di Tesoriere Regionale.

I Provisori di Uscita in favore dell'avv. Mastroviti e della Tesoreria della Regione Puglia, Banco di Napoli S.p.A. per il pagamento da questa effettuato su disposizione del Giudice dell'Esecuzione sono stati contabilmente regolarizzati giusto Atto Dirigenziale n. 57 del 30 dicembre 2016 da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Si provvede pertanto al solo riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 111/2015 del Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - per complessivi € 2.973,16.



POSIZIONE DEBITORIA N. 2

TOTALE € 131.634,61

Generalità del creditore: Sig.ra Maria Sciannimanico e sig. Rossano Cogo;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale civile di Bari, Sezione Seconda, n. 4555 depositata in data 7 ottobre 2014, per sorte capitale, interessi e rimborso spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 109.933,25 per sorte capitale, ed € 21.701,36 per rifusione spese CTU e spese legali, (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.);

Relazione sulla formazione del debito: Il Tribunale Civile di Bari, Sezione Seconda, con Sentenza n. 4555 del 7/10/2014 pronunciandosi definitivamente sul ricorso RG n. 9037 del 2004, proposto dai coniugi sig. COGO ROSSANO e SCIANNIMANICO MARIA, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha condannato la convenuta Regione Puglia, succeduta in corso di causa alla Gestione Liquidatoria della ex ASL BA 12, al pagamento di quanto riconosciuto a titolo di risarcimento del danno subito, oltre alla rifusione delle spese di lite e gli accessori come per legge in favore degli attori, della somma complessiva di € 131.643,61.

La Sentenza n. 4555 del 7/1/2014 ha acquisito la formula esecutiva in data 4/11/2014 ed è stata successivamente notificata alla Regione Puglia in data 10/11/2014.

L'Avvocatura regionale, con nota prot. AOO_024/10483 del 5 agosto 2016 ha trasmesso a questa Sezione copia dell'atto di precetto correlato alla sentenza con invito a provvedere alla liquidazione delle somme liquidate in sentenza e precettate, non ravvisando l'opportunità di proporre opposizione alla procedura esecutiva.

Le spese processuali liquidate in Sentenza, ivi compresi gli oneri accessori e le ulteriori spese di precetto, ammontano a complessivi € 131.634,61.

Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla Sentenza del Tribunale Civile di Bari, Sezione Seconda, n. 4555 del 7 ottobre 2014, resa esecutiva in data 4 novembre 2014, si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 131.634,61.

POSIZIONE DEBITORIA N. 3

TOTALE € 1.272.532,91

Generalità dei creditori: sigg.ri Anna Maria Piazzolla, Giuseppe Capodivento, Miriam Capodivento, Giacinto Capodivento;



Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale di Bari, n. 625 depositata in data 5 febbraio 2016, per liquidazione risarcimento danni non patrimoniali, interessi legali e spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 1.232.663,11 per risarcimento danni comprensivi di rivalutazione monetaria, € 2.107,36 per interessi, € 37.762,44 per spese legali, rimborso CTU (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.) e rimborso imposta di registrazione sentenza;

Relazione sulla formazione del debito: Con atto di citazione notificato nel 2007, i sigg.ri Anna Maria Piazzolla, Giuseppe, Giacinto e Miriam Capodivento, eredi del sig. Antonio Capodivento, hanno adito il Tribunale di Bari perché venisse riconosciuto loro il diritto al risarcimento del danno, iure proprio e iure hereditatis, patito a seguito della contrazione del virus dell'HCV da parte del loro congiunto, a seguito di una emotrasfusione intervenuta nel 1987 presso l'Ospedale di Barletta.

Convenuta in giudizio insieme con il Ministero della Salute e la Gestione Liquidatoria della cessata USL BA/1, la Regione Puglia ha eccepito il difetto di legittimazione passiva oltreché la intervenuta prescrizione del diritto degli istanti.

Con sentenza depositata in data 5 febbraio 2016, n. 625, il Tribunale di Bari ha riconosciuto il diritto degli istanti al risarcimento del danno derivante dalla contrazione del virus HCV da parte del sig. Antonio Capodivento, poi deceduto a causa della malattia, condannando la Gestione Liquidatoria ex USL BA/1 e la Regione Puglia, in solido tra loro, al risarcimento del danno iure hereditatis patito dall'istante per complessivi € 310.131,64, già rivalutata.

Ha, inoltre, condannato in solido tra loro la Gestione Liquidatoria ex USL BA/1, la Regione Puglia e il Ministero della Salute al risarcimento del danno patito iure proprio dai singoli eredi del defunto sig. Antonio Capodivento per € 172.531,47 in favore della sig.ra Anna Maria Piazzolla, coniuge, e per € 250.000,00 cadauno per ciascuno dei figli.


Infine, ha compensato le spese per la metà, ponendo la restante quota a carico dei tre soggetti soccombenti.

Con nota prot. 21290 del 3 maggio 2016, a seguito di specifica richiesta della Sezione GFS, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha significato che la sentenza è divenuta giudicato. Del pari, non risulta essere stata proposta impugnazione da parte delle altre amministrazioni soccombenti.

Nelle more, in data 29 settembre 2016 è stato notificato a questa amministrazione ricorso per ottemperanza per l'esecuzione della sentenza di cui sopra, oltre alla notifica della richiesta di liquidazione dell'imposta di registrazione della sentenza per complessivi € 13.911,75.

La liquidazione del quantum debeatur viene quindi effettuata sulla base del dispositivo della sentenza.

Si procede pertanto al riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla liquidazione delle somme di cui alla Sentenza del Tribunale di Bari n. 625 del 5 febbraio 2016, per complessivi € 1.272.532,91.



POSIZIONE DEBITORIA N. 4

TOTALE € 9.704,00

Generalità dei creditori: sig. Nicola Mattia e avv. Rocco Giampaolo;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, n. 1976/2016 di conferma del Decreto Ingiuntivo n. 821/2013, per liquidazione indennizzo ex legge 210/1992, interessi legali e rimborso spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 4.253,04 per interessi ed € 5.450,96 per spese legali (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.);

Relazione sulla formazione del debito: Con ricorso per decreto ingiuntivo notificato il 3 maggio 2016 il sig. Nicola Mattia, erede della sig.ra Giacomina Cellamare ha chiesto che le fosse riconosciuto il diritto alla quota di arretrati e rivalutazione monetaria dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, corrispondente all'importo dell'Indennità Integrativa Speciale, per il periodo 5-10-2004/18-10-2010.

Con decreto ingiuntivo n. 821/2013, il Tribunale di Bari ha ingiunto alla Regione Puglia, alla ASL Bari ed al Ministero della Salute, in solido tra loro, di corrispondere al sig. Matia la somma di € 11.005,40, oltre interessi e spese e competenze del giudizio.

Con ricorso depositato in data 10 maggio 2013, la Regione Puglia ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 821/2013. Tuttavia, con Sentenza n. 1976/2016 il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, ha dichiarato l'opposizione improcedibile ed il decreto opposto definitivo ed esecutivo ex art. 647 cpc. Ha inoltre condannato la Regione Puglia alla rifusione delle spese legali anche di questo grado di giudizio.

Successivamente, l'Avvocatura regionale ha trasmesso copia dell'atto di precetto e di pignoramento presso terzi con cui il legale del sig. Mattia, avv. Rocco Giampaolo, ha chiesto la liquidazione delle somme riconosciute in sentenza per complessivi € 25.492,71 oltre € 3.855,93 per le spese legali del giudizio di opposizione.

Al fine di evitare la necessità di procedere, successivamente a tale riconoscimento di legittimità del debito, ad una nuova procedura per le differenze, si provvede a riconoscere la legittimità del debito in misura pari alla somma precettata aumentata della metà, così come pignorata presso il terzo Tesoreria regionale.

In sede di liquidazione, qualora tali somme dovessero rivelarsi eccedenti rispetto a quelle necessarie, si provvederà al disimpegno sulle rispettive prenotazioni di impegno.

Si precisa che il riconoscimento di legittimità riguarda esclusivamente la quota interessi e spese legali in quanto per la sorte capitale esiste già un impegno di spesa sul capitolo di bilancio dedicato.



Occorre pertanto procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla liquidazione delle somme di cui alla Sentenza Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, n. 1976/2016 di conferma del Decreto Ingiuntivo n. 821/2013, per la somma complessiva di € 9.704,00.

POSIZIONE DEBITORIA N. 5

TOTALE € 2.355,19

Generalità dei creditori: Duo Salus srl – Tesoreria Regionale – Banco di Napoli S.p.A.;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale Civile di Bari n. 3697 depositata in data 28 ottobre 2013 per spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 2.334,19 per spese legali (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.) in favore di Duo Salus srl; € 21,00 per rimborso spese terzo pignorato Banco di Napoli S.p.A.;

Relazione sulla formazione del debito: Il Tribunale Civile di Bari, Sezione II, con sentenza n. 3697 del 28 ottobre 2013 pronunciandosi definitivamente sul ricorso RG n 3731/2003 proposto dalla Duo Salus (in liquidazione, con sede in Bari) contro la Regione Puglia, nel dichiarare cessata la materia del contendere condannava la soccombente Regione Puglia alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, “complessivamente riconosciute nella misura di € 34.560,00 oltre accessori come per legge, oltre alle spese del pagamento della CTU così come già liquidate in corso di causa”.

La sentenza n. 3697 del 28 ottobre 2016 acquisiva la formula esecutiva in data 12 giugno 2014 e veniva successivamente notificata in data 14 luglio 2014.

Le spese processuali liquidate in Sentenza, ivi compresi gli oneri accessori e le ulteriori spese di precetto ammontavano complessivamente a € 44.348,88.

Con determinazione dirigenziale n. 372 del 21 dicembre 2015 si procedeva a liquidare le somme rinvenienti da provvedimenti esecutivi previo riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art 73 comma 1, lett a), del D.Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118.

Con nota del 15 gennaio 2016 lo Studio Legale Operamolla, nel prendere atto dell’avvenuta liquidazione, dichiarava che la stessa era da intendersi “quale acconto sul maggiore importo dovuto, così come sarà determinato dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari nella procedura esecutiva n. 661/15/RG.

Accertato che il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari, sciogliendo la riserva e preso atto della dichiarazione del terzo Banco di Napoli, ha assegnato alla parte ricorrente la somma complessiva di € 46.704,07 al lordo di quanto già in precedenza liquidato per complessivi € 44.348,88.



Preso atto che con quietanze n 946 e 947 entrambe del 12 aprile 2016, la Banca Tesoriera ha provveduto a corrispondere a favore dello Studio Legale Operamolla le ulteriori somme maturate a titolo di spese legali nella misura di € 2.355,19 (€ 2.334,19 + € 21,00).

I Provvisori di Uscita nn. 946 e 947 della Tesoreria regionale per il pagamento da questa effettuato su disposizione del Giudice dell'Esecuzione sono stati contabilmente regolarizzati giusto Atto Dirigenziale n. 57 del 30 dicembre 2016 da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Si provvede pertanto al solo riconoscimento di legittimità del debito relativo al provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale Civile di Bari, Sezione II, con Sentenza n. 3697/2013, resa esecutiva in data 12 giugno 2014 per € 2.355,19.

POSIZIONE DEBITORIA N. 6

TOTALE € 1.903,76

Generalità del creditore: sig.ra Quarto Carmela;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Giudice di Pace di Lecce, n. 647 depositata in data 5 marzo 2014, per rimborso prestazioni sanitarie e spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 601,81 per sorte capitale ed € 1.301,95 per spese legali (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.);

Relazione sulla formazione del debito: La sig.ra Quarto Carmela, con atto di citazione, promuoveva innanzi al Giudice di Pace, azione nei confronti della Regione Puglia, al fine di vedersi riconoscere il costo sostenuto per l'esecuzione delle prestazioni PET- TAC, usufruite presso il Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Cavallino (Lecce).

La Regione Puglia si costituiva nel giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto, sul presupposto che le prestazioni di cui gli attori chiedevano il rimborso erano state erogate da una struttura, il Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Cavallino (Lecce), che all'epoca dei fatti, non risultava accreditata istituzionalmente, né tantomeno era provvista di accordo contrattuale con la ASL LE, quale condizione ineludibile, per poter erogare prestazioni sanitarie, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale. Nella seduta del 10 febbraio 2014, il Giudice di Pace adito, pronunciandosi definitivamente sulla domanda attorea, con sentenza n. 647/14, disponeva per il suo accoglimento, condannando la Regione Puglia, a rifondere le spese sostenute per le prestazioni sanitarie Pet Tac – dichiarate salva vita -, oltre agli interessi e spese legali, da liquidarsi in favore dell'Avv. Salvatore De Gaetanis – dichiarato anticipatario.



Con nota prot. n. A00/024/751 del 20/01/2015 l'avvocatura regionale, nel trasmettere copia della succitata sentenza, unitamente alla specifica delle spese legali, inviata dallo studio legale patrocinante, disponeva per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento delle somme liquidate in sentenza, al fine di evitare l'attivazione della procedura monitoria.

Le somme liquidate in sentenza e riconosciute dall'Avvocatura regionale come congrue ammontavano a complessivi € 1.472,33 a cui faceva seguito la comunicazione al Servizio GAF per la rilevazione delle somme quale riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art 73 comma 1, lett a), del D.Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118.

Accertato che il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari, sciogliendo la riserva e preso atto della dichiarazione del terzo Banco di Napoli, ha assegnato alla parte ricorrente la somma complessiva di € 1.903,76 comprensiva di Iva e CPA, e preso atto che con quietanza n 800 del 16 marzo 2016 la Banca Tesoriera ha provveduto a corrispondere a favore della ricorrente la somma complessiva di € 1.903,76 comprensiva di Iva e Cpa, si provvede alla regolarizzazione amministrativa delle somme già liquidate dalla Tesoreria regionale.

I Provvisori di Uscita per il pagamento effettuato dalla Tesoreria regionale su disposizione del Giudice dell'Esecuzione sono stati contabilmente regolarizzati giusto Atto Dirigenziale n. 57 del 30 dicembre 2016 da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Si provvede pertanto al solo riconoscimento di legittimità del debito derivante dalla Sentenza del Giudice di Pace di Lecce, n. 647 depositata in data 5 marzo 2014, per € 1.903,76.

POSIZIONE DEBITORIA N. 7

TOTALE € 503,83

Generalità dei creditori: Centro Meridionale Riabilitativo srl;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Ordinanza TAR Bari n. 193/2011 e Ordinanza Consiglio di Stato n. 2488/2011, per liquidazione spese di registrazione.

Importo del debito fuori bilancio: € 503,83 per liquidazione spese di registrazione delle Ordinanze;

Relazione sulla formazione del debito: Con riferimento alle Ordinanze n. 193/2011 del Tar Bari e n. 2488/2011 del Consiglio di Stato, la Sezione Bilancio e Ragioneria ha trasmesso alla Sezione SGO le quietanze di pagamento relative rispettivamente alla somma di € 217,50 ed € 286,33 per imposte di registrazione delle dette Ordinanze liquidate dalla società Centro Meridionale Riabilitativo srl e che devono pertanto essere rimborsate.



I Provvisori di Uscita per il pagamento effettuato dalla Tesoreria regionale su disposizione del Giudice dell'Esecuzione sono stati contabilmente regolarizzati giusto Atto Dirigenziale n. 57 del 30 dicembre 2016 da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Si provvede pertanto al solo riconoscimento di legittimità del debito derivante dalle Ordinanze TAR Bari n. 193/2011 e Ordinanza Consiglio di Stato n. 2488/2011 per complessivi € 503,83.

POSIZIONE DEBITORIA N. 8

TOTALE € 46.029,13

Generalità del creditore: Gestione Liquidatoria ex USL BA/3;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale di Bari n. 3307 depositata in data 28 settembre 2012, per rimborso spese risarcimento danni anticipate pro quota e rimborso spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 41.173,78 per sorte capitale ed € 4.855,35 per spese legali (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.);

Relazione sulla formazione del debito: Con atto di citazione notificato nel 2007, la sig.ra Nunzia Roberto ha convenuto in giudizio la Gestione Liquidatoria ex USL BA/3, la Regione Puglia ed il Ministero della Salute per chiedere che venisse accertato il suo diritto al risarcimento dei danni patiti a seguito di una emotrasfusione avvenuta presso l'Ospedale di Andria nel 1980.

Con Sentenza n. 3307 depositata in data 28 settembre 2012, il Tribunale di Bari ha riconosciuto il diritto al risarcimento della sig.ra Roberto, condannando per l'effetto la Gestione Liquidatoria ex USL BA/3, la Regione Puglia ed il Ministero della Salute in solido a rifondere la somma di € 60.607,75 oltre interessi legali e spese del giudizio a titolo di risarcimento del danno patito.

La Sentenza non è stata oggetto di appello e pertanto con Deliberazione del Direttore Generale, in qualità di Commissario Liquidatore ex USL BA/e, n. 32 del 6 giugno 2016, l'Azienda Sanitaria locale di Bari ha provveduto alla liquidazione dell'intero risarcimento del danno in favore della sig.ra Roberto, per complessivi € 138.087,39.

Successivamente, con nota AOO_024/15498 del 24 novembre 2015, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso copia della nota prot 210141 del 31 ottobre 2016 con cui l'Azienda Sanitaria Locale di Bari ha richiesto a questa amministrazione che venissero rimborsate le somme liquidate alla ricorrente nella quota di spettanza della Regione Puglia, pari ad un terzo.


Pertanto, si procede alla rifusione delle somme versate per la quota di competenza di questa amministrazione alla Gestione Liquidatoria ex USL BA/3 per complessivi € 46.029,13.



Il Dirigente della Sezione AFC
(Benedetto G. Pacifico)




Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)




Il Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute

(Giancarlo Ruscitti)



Il Presidente

(Michele Emiliano)



(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs
23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs
23 giugno 2011, n. 118)

“Sono approvati e riconosciuti legittimi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D. Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126, i seguenti debiti relativi al pagamento di debiti fuori bilancio di natura omogenea in ottemperanza a sentenze esecutive:

1. Sentenza Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – n. 111 depositata in data 18 marzo 2015. Liquidazione somme per spese e competenze del giudizio per complessivi € 2.973,16;
2. Sentenza Tribunale di Bari – Sezione Seconda – n. 4555/2014 depositata in data 7 ottobre 2014. Liquidazione somme per sorte capitale, interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi € 131.634,61;
3. Sentenza Tribunale di Bari n. 625 depositata in data 5 febbraio 2016. Liquidazione somme per sorte capitale, interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi € 1.272.532,91;
4. Sentenza Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, n. 1976/2016 di conferma del Decreto Ingiuntivo n. 821/2013. Liquidazione somme per interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi € 9.704,00;
5. Sentenza Tribunale di Bari n. 3697 depositata in data 28 ottobre 2013. Liquidazione somme per spese e competenze del giudizio per complessivi € 2.355,19;
6. Sentenza Giudice di Pace di Lecce n. 647 depositata in data 5 marzo 2014. Liquidazione somme per sorte capitale e spese e competenze del giudizio per complessivi € 1.903,76;
7. Ordinanze n. 193 e 2488 del 2011. Liquidazione spese e competenze del giudizio per complessivi € 503,83;
8. Sentenza Tribunale di Bari n. 3307 depositata in data 22 ottobre 2012. Liquidazione sorte capitale e spese e competenze del giudizio per complessivi € 46.029,13.

Art. 2
(Norma finanziaria)

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede con imputazione come segue:

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - Capitolo 1317 – codice UE 08 - CRA 66.03 - “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” per € 69.770,11.

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - Capitolo 1315 – codice UE 08 - CRA 66.03 - “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” per € 6.360,40.

Missione 13 - Programma 4 – Piano dei Conti Finanziario 2.4.17.01. - Capitolo 771105 – codice UE 08 - CRA 61.06 - “Ripiano disavanzi sanitari esercizi 2000 e precedenti, ivi compresi quelli relativi alla Gestione Liquidatoria 1994 e retro per la quota di disavanzo non garantita dallo Stato (LL.RR. n. 14/2001, n. 32/2001, n. 7/2002, n. 22/2002, art. 4). Trasferimento INPDAP” per € € 1.383.770,14.

La spesa derivante dai debiti fuori bilancio di cui al precedente art.1, commi 1., 5., 6. e 7., pari a complessivi € 7.735,94, è stata oggetto di regolarizzazione giusta determinazione dirigenziale n. 57 del 30 dicembre 2016 della Sezione Bilancio e Ragioneria in adempimento alle previsioni di cui all’art. 82 bis comma 3 della L.R. 28/2001 e dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata, punto 10.2 allegati al D. Lgs 118/2011”

Art. 3
(Entrata in Vigore)

“La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione”